

ROMA

Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile




ROMA CAPITALE

Ufficio Extradipartimentale

Protezione Civile

Prot. N. RK.....3476.....

Del.....10/05/2016.....



ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ROMA CAPITALE

SECRETARIATO-DIREZIONE GENERALE

11 MAG 2016

N. 105 del 11 MAG 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 Giugno – 30 Settembre 2016.

VISTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
EXTRADIPARTIMENTALE

PROTEZIONE CIVILE

DOTT.ING. CRISTINA D'ANGELO

VISTO

IL SUB COMMISSARIO

RACCOLTA RIFIUTI E DISCARICHE

AMBIENTE E IGIENE URBANA

DECORO URBANO - VERDE PUBBLICO -

TUTELA ANIMALI -

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

SERVIZI CIMITERIALI

REFERENTE PER I MUNICIPI ROMA III, IX

E XI

GEN. CAMILLO DE MILATO

VISTO

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

Premesso

che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che in particolare l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2015, su proposta del Ministro dell'Interno, è stata sciolta l'Assemblea Capitolina ed è stato nominato il dottor Francesco Paolo Tronca quale commissario straordinario per la gestione provvisoria di Roma Capitale, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo allo stesso i poteri spettanti all'Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina ed al Sindaco;

che il territorio capitolino è caratterizzato dalla presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio;

che la Regione Lazio – con nota del 12 aprile 2016 acquisita con prot. n. RK 2754 del 13 aprile 2016 - ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno 2016 al 30 settembre 2016;

che ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 65, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;

che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" che, all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (omissis)";

vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*

vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100, e ss.mm.ii. "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*";

vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e ss.mm.ii in materia di "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" che attribuisce le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile;

vista la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e ss.mm.ii. "*Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali*";

visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, rubricato "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39*";

vista la deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell' art. 64 comma 5, della Legge regionale 39/2002 avente ad oggetto "*Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011- 2014*", in conformità agli articoli 3 e 8 della L. 353/2000;

vista la Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 "*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*";

visti gli artt. 2, 24, 25, e 47 del "*Regolamento di Polizia Urbana*" di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale Provvisoria n. 4047 dell'8 novembre 1946;

visto il "*Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 maggio 2005, n. 105;

vista la deliberazione di Giunta Comunale del 14 maggio 1999, n. 1099, concernente la "*Costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma. Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*", con cui si affidano all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma le attività di previsione e prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell'emergenza, avvalendosi delle strutture operative comunali;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma, adottata con i poteri della Giunta 4 aprile 2008, n.19 avente per oggetto "*Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile*";

vista la deliberazione di Giunta Capitolina 5 settembre 2012, n. 256 avente per oggetto "Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali di Supporto in caso di calamità."

visti gli artt. 449 e 650 c.p;

visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n. 285;

ORDINA

- il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
 - il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
 - il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06;
1. Nel periodo a massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto successivo.
 2. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto 1), l'uso del fuoco è consentito:
 - a. a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al successivo punto 6;
 - b. per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al punto 5, alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli Enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7;
 - c. ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettera d del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7;
 - d. in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni in conformità alle indicazioni di cui ai punti 4 e 5, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo; l'interessato deve far pervenire opportuna comunicazione

al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno 5 giorni prima della data della loro esecuzione.

3. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- a. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - i. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - ii. terreni coltivati a cereali;
 - iii. terreni incolti;
 - b. le operazioni di interrimento delle stoppie di cereali debbono avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e comunque concludersi non oltre il giorno 30 luglio;
 - c. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità almeno di 5 metri;
 - d. ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.
4. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.
 5. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.
 6. Nei casi diversi da quanto previsto dall'art. 2 comma c, il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree.
Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento.
Entro le 72 ore precedenti all'avvio di operazioni che prevedono l'uso del fuoco, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
 7. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso.
Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

8. Nel periodo di rischio di incendio gli interessati devono:
 - a. nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco e altresì sgomberare da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - i. Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile e siano confinanti con boschi e/o via di transito;
 - ii. Terreni coltivati a cereali;
 - iii. Terreni incolti;
 - b. nelle aree pertinenziali di strade asfaltate di ordine comunale o superiore che ospitano traffico extra locale e nelle aree pertinenziali ferroviarie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza, previa verifica ed autorizzazione degli Enti Gestori:
 - i. alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
 - ii. alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
 - iii. al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 61/1974;
 - iv. all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.
9. I Gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.
Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
10. Il materiale di risulta agricolo o forestale naturale non pericoloso per ambiente e salute umana suscettibile ad incendiarsi comunque presente nelle fasce di cui ai precedenti punti 8 e 9, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato.
Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.
11. Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze non inferiori a 1 Km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.
12. I Gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza

mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute all'art. 94, comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7.

13. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperarvi riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento nonché di asportazione dei residui vegetali, tese ad eliminare l'incendiabilità delle aree, determinerà l'esecuzione in danno degli stessi da parte dell'Amministrazione Capitolina.
15. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.
16. I Municipi interessati e il Dipartimento Tutela Ambientale potranno eseguire anche in danno le operazioni di pulizia e manutenzione silviculturale nonché qualsiasi altra tipologia di intervento atto a mitigare o eliminare eventuali situazioni di rischio.
17. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

Protezione Civile Roma Capitale	<i>numero verde</i> 800 854 854 06.6710.9200
Protezione Civile della Regione Lazio	<i>numero verde</i> 803 555
Numero Unico di Emergenza	112
Corpo Forestale dello Stato	1515

ORDINA ALTRESI'

- Alle strutture capitoline operative e di supporto all'Autorità Comunale di protezione civile, di cui alla Delibera di Giunta Comunale del 14 maggio 1999, n. 1099 e ss.mm.ii., di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando all'Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile i propri responsabili/referenti con potere decisionale.
- All'Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile di coordinare le attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, opportunamente espletate in concorso con le strutture capitoline operative e di supporto, in funzione delle rispettive competenze, anche tramite l'utilizzo del sistema di comunicazione TETRA;
- Al Dipartimento Tutela Ambientale di organizzare le procedure di attivazione delle proprie risorse operative, umane e materiali, a supporto della lotta agli incendi boschivi e di interfaccia.

- Alla Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale, i Municipi e l'Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile, di provvedere all'osservanza e all'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio di Roma Capitale;

che la presente Ordinanza sia comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Roma;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(TRONDA)

